



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DEL E 5 GIU. 2018 N° 1118

OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale 24 Luglio 2014, n° 1031 “*Regolamenti Aziendali in materia di umanizzazione ed accoglienza*”. Adozione del nuovo Regolamento per l’Attività Non Sanitaria (A.N.S.).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 73 del 10 Maggio 2018 di pari oggetto predisposta dalla competente Articolazione Organizzativa e allegata a questo atto come parte integrante:

ACQUISITI I PARERI FAVOREVOLI
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO.

DELIBERA

DI FARE INTEGRALMENTE PROPRIA LA MENZIONATA PROPOSTA DI DELIBERA
E DI DISPORRE QUINDI COSÌ COME IN ESSA INDICATO.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Duca)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Maurizio Valorosi)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Diamante Pacchiarini)



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA

PROPOSTA DI DELIBERA n. 73 del 10 Maggio 2018

OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale 24 Luglio 2014, n° 1031 “*Regolamenti Aziendali in materia di umanizzazione ed accoglienza*”. Adozione del nuovo Regolamento per l’Assistenza Non Sanitaria (A.N.S.).

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 24 Luglio 2014, n° 1031 “*Regolamenti Aziendali in materia di umanizzazione ed accoglienza*”, in cui, all’allegato n.1; veniva, tra l’altro, regolamentata l’attività di badantato, che d’ora in avanti verrà denominata Assistenza Non Sanitaria, rivolta ai soggetti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

PRESO ATTO che, in conseguenza di sopravvenute modifiche dell’assetto organizzativo aziendale, all’avvicendamento dei soggetti preposti ai compiti di vigilanza e per le problematiche emerse dall’applicazione del vecchio regolamento, si rende necessario procedere all’adozione di un nuovo Regolamento che disciplini lo svolgimento, a qualsiasi titolo, dell’assistenza non sanitaria ai pazienti ricoverati presso le Strutture di degenza aziendali;

PRESO ATTO che a tale fine la Direzione Medica Ospedaliera, in collaborazione con il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico, ha redatto un documento denominato “Regolamento per l’Assistenza Non Sanitaria(A.N.S.) presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, allegato 1 della presente Deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

APPURATO che il documento sopra richiamato corrisponde appieno all’esigenze sopra richiamate,

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. **Adottare** il nuovo Regolamento per l'Assistenza Non Sanitaria(A.N.S.) presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, allegato 1 della presente Deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 2. **Revocare**, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, quanto previsto nell'allegato 1 della Deliberazione 24 Luglio 2014, n° 1031, limitatamente al capitolo denominato "Attività di Badantato";
 3. **Confermare** quanto disposto dalla Deliberazione 24 Luglio 2014, n° 1031, ove non modificato dal presente atto deliberativo;
 4. **Trasmettere** il presente atto a tutte le Strutture aziendali interessate;
-
5. **Dare atto** altresì che la presente delibera sarà pubblicata in adempimento del D.Lgs. n. 33/2013.


Direzione Medica Ospedaliera
Il Dirigente Medico

Dr.ssa Luisella Pieri



Direzione Medica Ospedaliera

Il Responsabile
Ufficio Coordinamento Attività Amm.ve
del Presidio Ospedaliero
Antonio Tamagnini



Direzione Medica Ospedaliera

Il Direttore


Dr. Diamante Pacchiarini



**REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA (A.N.S.)
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**

INDICE

ART. 1 Oggetto.....	Pag. 2
ART. 2 Soggetti idonei a prestare assistenza non sanitaria.....	Pag. 2
ART. 3 Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di A.N.S. a titolo oneroso.....	Pag. 3
ART. 4 Obblighi posti in capo a Cooperative, Imprese anche Individuali	Pag. 3
ART. 5 Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di A.N.S a titolo oneroso	Pag. 4
ART. 6 Verifiche e controlli	Pag. 4
ART. 7 Pubblicità soggetti autorizzati all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Perugia	Pag. 6
ART. 8 Strumenti Identificativi.....	Pag. 6
ART. 9 Assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighi	Pag. 6
ART. 10 Obblighi per il personale dipendente	Pag. 8
ART. 11 Controversie	Pag. 8
Allegato n° 1 Domanda di autorizzazione annuale per lo svolgimento di A.N.S. a titolo oneroso .	
Allegato n° 2 Modulo Presenze Assistenza non sanitaria – A.N.S .	
Allegato n° 3 Informativa per i prestatori di assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighi .	
Allegato n° 4 Segnalazione di non conformità del Regolamento per l' A.N.S.	



ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assistenza non sanitaria (di seguito A.N.S.), più comunemente chiamata "badantato", in favore dei ricoverati presso le Strutture Complesse (di seguito SS.CC.) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, (di seguito Azienda).

Per A.N.S. si intende ogni attività di supporto personale, relazionale ed affettivo prestata alla persona ricoverata, al di fuori delle visite quotidiane da parte di congiunti, amici o conoscenti durante i previsti orari di visita.

Tale attività si concretizza in tutte quelle azioni di sostegno, che la persona effettuerebbe da sola o con l'aiuto di un familiare nella vita quotidiana e che non contrastano con le sue condizioni cliniche o con l'organizzazione della struttura.

L'A.N.S. si contraddistingue in tre diverse tipologie:

1. A.N.S. espletata a titolo gratuito da parte di familiari, parenti o persone di fiducia;
2. A.N.S. espletata a titolo oneroso da parte di assistenti familiari/badanti che hanno già in essere un rapporto di lavoro presso il proprio domicilio con il degente e/o la propria famiglia;
3. A.N.S. espletata a titolo oneroso da parte di cooperative e imprese anche individuali.

In relazione all'attività di cui al punto 3, resa sulla base delle tariffe autorizzate e secondo le modalità previste dal Regolamento Aziendale, viene ad instaurarsi un rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) direttamente fra paziente e/o suoi familiari da un lato e le cooperative, imprese anche individuali dall'altro. Pertanto all'Azienda Ospedaliera di Perugia non può essere attribuita alcuna responsabilità per danni - diretti e indiretti, morali, materiali (danneggiamenti, furti, ecc...) e patrimoniali che possano essere arrecati sia all'Azienda stessa ed ai suoi dipendenti, sia a terzi (comprendendosi in tale terminologia anche il paziente ed i propri familiari) in conseguenza di fatti illeciti, anche a carattere penale, posti in essere nello svolgimento delle attività A.N.S da parte del personale, a qualsiasi titolo impiegato (dipendenti, collaboratori, soci, ecc.) nell'esecuzione del servizio in contesto.

E' inoltre tassativamente esclusa dall'A.N.S. qualsiasi attività assistenziale di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente dell'Azienda.

ART. 2

Soggetti idonei a prestare assistenza non sanitaria

Sono autorizzati a prestare l' A.N.S. alle persone ricoverate presso quest'Azienda i seguenti soggetti:
a titolo gratuito:


- familiari,
- parenti,
- persone di fiducia

a titolo oneroso:

- imprese anche individuali che svolgono attività di assistenza/badanti;
- cooperative che svolgono attività di assistenza.

ART. 3

Domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell' A.N.S. a titolo oneroso.



Le cooperative e le imprese anche individuali che intendono proporsi per lo svolgimento dell' A.N.S., devono presentare domanda di autorizzazione annuale indirizzata alla Direzione Generale dell'Azienda (All. n° 1).

La domanda di autorizzazione deve essere ripresentata, pena esclusione dall'elenco dei soggetti autorizzati all'espletamento dell'A.N.S., al termine di ogni anno.

Nella domanda occorre indicare:

- stato giuridico;
- legale rappresentante;
- sede legale;
- recapito postale e telefonico;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione attestante il possesso della Partita Iva e Codice Fiscale;
- idonee polizze assicurative, da allegare, a copertura degli infortuni occorsi nell'espletamento dell'attività in contesto, nonché per la Responsabilità Civile Verso Terzi a tutela dei soggetti assistiti e comunque di persone e beni Aziendali e/o di terzi; (massimale minimo Euro 258.228,44);
- tariffe orarie applicate (diurne e notturne) per l' A.N.S. che può essere erogata esclusivamente a singolo paziente;
- nei casi in cui trattasi di Cooperative e imprese non individuali, l' elenco degli operatori, attestante cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, copia documento d'identità. Sono ammessi a far parte di detto elenco gli operatori con età compresa fra 18 e 67 anni;
- certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell' A.N.S. , da allegare.

ART. 4


Obblighi posti in capo a cooperative, imprese anche individuali

Le cooperative e le imprese anche individuali, dovranno provvedere a proprie cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende utilizzare per l' A.N.S all'interno dell'Azienda, nonché al pieno rispetto delle norme previste dal C.C.N.L. di categoria.

Dovranno inoltre corrispondere ai lavoratori che verranno impiegati nell' A.N.S., le retribuzioni ed i compensi secondo gli specifici accordi contrattuali.

Resta inteso che l'Azienda rimarrà del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra le cooperative e le imprese, anche individuali , da un lato ed il personale dalle stesse dipendente dall'altro, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi di legge a tutela dei lavoratori.

Tutti i soggetti che avranno ottenuto l'autorizzazione ad espletare l' A.N.S. a titolo oneroso presso quest'Azienda , saranno tenuti a partecipare all'evento informativo obbligatorio, organizzato da quest'Azienda, in cui verranno informati sulle procedure e sui comportamenti da osservare durante lo svolgimento dell'A.N.S..

ART. 5**Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento dell' A.N.S. a titolo oneroso**

In via di prima applicazione del presente Regolamento, la Direzione Medica Ospedaliera (di seguito D.M.O.) valuterà, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nel mese di giugno le domande pervenute entro il giorno quindici del suddetto mese. La decorrenza dell'autorizzazione, di durata annuale, si intende dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.


ART. 6**Verifiche e controlli**

All'atto del ricevimento della domanda di autorizzazione per l'A.N.S. a titolo oneroso, la D.M.O. provvederà:

- alla verifica del possesso dei requisiti di accesso richiesti;
- al rilascio dei tesserini di riconoscimento ai soggetti autorizzati, da indossare da parte di questi ultimi obbligatoriamente durante l'A.N.S. in cui è riportato: cognome, nome, fotografia e data di fine validità, che saranno di colore rosso per le imprese individuali e giallo per le cooperative e per le imprese non individuali. Il tesserino è personale e non può essere ceduto ad alcuno. In caso di smarrimento è fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare denuncia all'autorità Competente e richiederne il duplicato alla Direzione Medica Ospedaliera previo pagamento di Euro 10,00;
- alla stesura dell'elenco dei soggetti autorizzati all'esercizio dell' A.N.S. da trasmettere ai Direttori delle SS.CC. di degenza ed ai Coordinatori del S.I.T.R.O. delle stesse;
- ad eseguire verifiche in itinere circa il mantenimento nel corso dell'anno dei requisiti e delle condizioni di accesso da parte dei soggetti autorizzati, pena l'esclusione dall'elenco in caso di riscontro di non conformità rispetto a quanto dichiarato e prodotto all'atto della presentazione della domanda;
- a svolgere verifiche insieme al personale del S.I.T.R.O. sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati all' A.N.S. delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. La mancata osservanza delle stesse, darà luogo, su decisione motivata del Dirigente Medico di Presidio, alla revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione allo svolgimento dell'A.N.S. E' ammesso il ricorso al Direttore Generale dell'Azienda la cui decisione è insindacabile.

Il Direttore della Struttura Complessa di degenza è chiamato, congiuntamente agli altri soggetti preposti, a vigilare sul rispetto del presente Regolamento ed alla sorveglianza sulla sua applicazione, ivi compresa la segnalazione alla D.M.O. per eventuali inosservanze del presente Regolamento da parte dei soggetti a vario titolo autorizzati all'espletamento dell'A.N.S., anche a seguito di segnalazione da parte del personale medico.

La Direzione del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo ed Ostetrico (di seguito S.I.T.R.O.) provvederà:



- a sovraintendere ed a vigilare, attraverso le P.O. referenti, in collaborazione con la D.M.O., con controlli periodici sul corretto svolgimento dell' A.N.S. in osservanza del presente Regolamento;

I Coordinatori dell'area Infermieristica/Ostetrica delle strutture di degenza provvederanno a:

- a pubblicare nelle apposite bacheche presenti all'interno della Struttura di degenza, l'elenco dei soggetti autorizzati all'A.N.S. a titolo oneroso inviato dalla D.M.O., al fine di consentirne la consultazione da parte dei degenti e/o loro familiari;
- a controllare all'interno della Struttura di degenza l'osservanza del presente Regolamento da parte dei soggetti a qualunque titolo autorizzati a svolgere l'A.N.S.;
- a predisporre la modulistica prevista di rilevazione giornaliera delle presenze per l'Assistenza non Sanitaria A.N.S. della Struttura (allegato 2). In tale modulo dovranno essere riportate le generalità del paziente e della persona che presta l' A.N.S. ed il relativo rapporto (cooperative, imprese anche individuali, persona di fiducia, familiare, parente, badante con rapporto di lavoro già in essere con il degente) che verrà sottoscritto dal degente o da suo familiare, indicando in quest'ultimo caso il grado di parentela.
- segnalare alle P.O. referenti del S.I.T.R.O. o alla D.M.O. eventuali inosservanze del presente Regolamento da parte dei soggetti a vario titolo autorizzati all'espletamento dell'A.N.S., anche a seguito di segnalazione da parte del Personale infermieristico/ostetrico (allegato n°4)
- ad inviare mensilmente alla D.M.O., i moduli compilati contenente i nominativi dei soggetti che hanno svolto l' A.N.S. presso la propria Struttura di appartenza;
- il suddetto modulo deve essere conservato in appositi spazi della SS.CC. di degenza, accessibile esclusivamente al personale operante in quella Struttura ed ai soggetti della D.M.O. e del S.I.T.R.O autorizzati.

➤

II Personale infermieristico/ostetrico delle Strutture di degenza provvederà a :

- eseguire giornalmente la rilevazione dei soggetti che espletano l' A.N.S. mediante il previsto modulo delle presenze di Assistenza non sanitaria - A.N.S. presente in ciascuna Struttura di cui all'allegato n° 2, compilandolo in ogni sua parte che dovrà essere sottoscritto dal degente e/suo familiare o soggetto che presta A.N.S, secondo le modalità descritte nello specifico paragrafo precedente;
- segnalare al Coordinatore e suo sostituto eventuali inosservanze del presente Regolamento da parte dei soggetti a vario titolo autorizzati all'espletamento dell'A.N.S. (allegato n°4)

I Referenti per l'A.N.S. della D.M.O, individuata nella persona della dr.ssa Luisella Pieri e del S.I.T.R.O., individuati nei CPSE Francesco Cistellini e Mria Rita Leandri, provvederanno, a verificare il rispetto del presente Regolamento, mediante ispezioni diurne e notturne, avvalendosi del Personale della Vigilanza. Le ispezioni dovranno avere cadenza mensile e a conclusione di ciascuna delle stesse, verrà redatto il relativo verbale.

Il suddetto personale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza è abilitato, in qualità di incaricato di pubblico servizio e/o pubblico ufficiale, a verificare la corrispondenza fra identità personale e cartellino di riconoscimento indossato dal soggetto che svolge l'A.N.S.

L'attività di verifica e controllo si adempie, inoltre, attraverso la raccolta di eventuali esposti di degenti e/o familiari e dall'analisi dei moduli presenze "Assistenza Non Sanitaria" presenti presso le SS.CC.

Il controllo relativo al rapporto economico tra le parti (degnente o familiare e soggetti autorizzati all'A.N.S. a titolo oneroso) e gli accertamenti sugli adempimenti fiscali, previdenziali o quanto altro disciplinati da Leggi dello Stato, non rientrano nei suddetti compiti di vigilanza.

ART. 7

Pubblicità dei soggetti autorizzati all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Perugia

In ogni Struttura di degenza verrà affisso e messo a disposizione dei degenti e dei familiari l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell' A.N.S. a titolo oneroso e le rispettive tariffe applicate, aggiornato annualmente. Tale elenco verrà pubblicato sul sito aziendale e presso la portineria centrale dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia.

I degenti e/o i familiari, nell'ottica della libera scelta, potranno consultare il suddetto elenco, qualora intendano avvalersi dell' A.N.S. a titolo oneroso. Il contatto diretto con la persona individuata per prestare A.N.S. è totalmente privato e pertanto a carico del paziente e/o familiare dallo stesso delegato. L'elenco dei soggetti autorizzati all' A.N.S. a titolo oneroso predisposto dal D.M.O., è l'unica forma di pubblicità consentita all'interno delle SS.CC.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di divulgazione dei servizi offerti tramite la distribuzione di opuscoli, locandine o quant'altro su qualsiasi superficie delle Strutture di degenza e/o degli spazi comuni dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia.

E' fatto altresì divieto l'utilizzo, sotto qualsiasi forma, della denominazione dell'Azienda per fini pubblicitari da parte delle cooperative e delle imprese individuali e non.

ART. 8

Strumenti identificativi

Gli operatori delle cooperative e delle imprese anche individuali, durante l'A.N.S. sono tenuti ad indossare un camice di colore beige ed esporre il tesserino identificativo rilasciato dalla D.M.O. recante: il logo dell'Azienda , nome e cognome, fotografia dell'operatore e data di fine validità. I cartellini saranno di colore giallo per le cooperative e imprese non individuali e rosso per le imprese individuali.

ART. 9

Assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighi

Sono escluse dall'A.N.S. le funzioni assistenziali di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Le persone autorizzate che svolgono A.N.S., sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, sono obbligate a rispettare le norme e le disposizioni interne che ne regolamentano la permanenza all'interno delle Strutture dell' Azienda Ospedaliera di Perugia ed in particolare:

- non ostacolare con la propria presenza il regolare svolgimento delle attività sanitarie;

- improntare i rapporti interpersonali sia con i degenzi e loro congiunti, nonché con tutto il personale dell'Azienda, a cortesia ed educazione ed al rispetto delle disposizioni impartite in relazione al ruolo istituzionale ricoperto;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza delle SS.CC.;
- non somministrare alimenti e/o bevande e non svolgere altre attività assistenziali senza preventiva autorizzazione del personale sanitario;
- introdurre nella stanza di degenza brande pieghevoli o poltrone sdraio solo nelle ore notturne che andranno comunque rimosse entro le ore 6,00;
- non utilizzare letti liberi eventualmente presenti e carrozzine;
- permanere solo ed esclusivamente nella stanza della persona assistita e non accedere a stanze diverse da quella in cui svolge l'A.N.S.;
- uscire dalla stanza ed attendere nella sala d'attesa su disposizione impartita del personale sanitario;
- non prelevare biancheria o altro materiale della struttura sanitaria e non lasciare materiali/oggetti personali al suo interno e/o nei bagni;
- tenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del degenzio assistito e non diffondere informazioni eventualmente apprese durante la permanenza presso la Struttura (D.lgs. n.196/2003).
- non farsi sostituire da personale non autorizzato durante l'A.N.S.;

In aggiunta a ciò, gli operatori che prestano l'A.N.S. a titolo oneroso dovranno:

- indossare un proprio camice protettivo di colore beige;
- esporre in maniera visibile il cartellino identificativo rilasciato dalla D.M.O.
- non assistere contemporaneamente più persone anche se ricoverate nella stessa stanza di degenza ;
- non fare opera di propaganda verso altri degenzi, familiari o personale sanitario.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni da parte di familiari, parenti, persone di fiducia e assistenti familiari/badanti comporta la revoca dell'autorizzazione alla permanenza all'interno della Struttura.

Nel caso in cui l'inosservanza e/o la violazione del presente Regolamento venga posta in essere da parte di cooperative e imprese anche individuali e loro dipendenti, comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'espletamento dell'A.N.S presso quest'Azienda, per un periodo di anni due e la contestuale cancellazione dall'elenco aziendale.



ART. 10

Obblighi per il personale dipendente


Al Personale dipendente, a quello convenzionato e a quello in formazione è fatto divieto assoluto di interferire nel rapporto di esclusiva natura privatistica che intercorre tra il degente e/o i suoi familiari e i soggetti che svolgono l'A.N.S. a titolo oneroso. Il suddetto personale non può fornire indicazioni per la scelta dei soggetti, né effettuare opera di intermediazione. Eventuali violazioni saranno sanzionate ai sensi di quanto previsto dalla rispettiva normativa disciplinare vigente (Comparto e Dirigenza), nonchè, in tutti i casi in cui ne ricorrono gli estremi, inoltrando apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Il personale sanitario dipendente dell'Azienda non può richiedere a coloro che svolgono l'A.N.S. di assolvere alle attività di propria competenza.

ART. 11

Controversie

Eventuali controversie saranno risolte bonariamente fra le parti, perdurando nei motivi, sarà competente il Foro di Perugia.



Domanda rilascio autorizzazione annuale per l'A.N.S. a titolo oneroso

Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Perugia
Piazzale Menghin 8/9 - 06156 PERUGIA

Io sottoscritta/o nata/o il
a (Prov.), residente a in Via
..... n, tel. n,
cod. fisc., in qualità di legale rappresentante
della impresa
con sede legale in, Via,
n. tel., e-mail,
cod. fisc. P. IVA

CHIEDO

che la stessa venga iscritta nell'elenco delle imprese ammesse a prestare assistenza non sanitaria
(ANS) a pagamento, in favore dei degenti ricoverati presso le SS.CC. dell'Azienda Ospedaliera di
Perugia.

A tal fine, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

Che la società è iscritta al Registro delle Imprese di n dal
al numero Registro Ditte/Repertorio Economico Amministrativo
dal
Denominazione e forma giuridica

N. di telefono:

N. di Telefax:

Codice fiscale

Partita I.V.A.

16

Sede

Iscritta all' INPS di n° di matricola

Costituita con atto del

Capitale sociale in euro

Durata della Società

Oggetto sociale

Nel caso in cui si tratti di figura professionale con Partita IVA, si invita ad indicare, (allegando la relativa documentazione) oltre ai dati comuni sopra richiamati anche:

data inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate

codice e tipo attività

N. Partita IVA

Data domanda all'INPS di iscrizione alla gestione separata

L'attività dell'impresa (deve essere conforme all'attività oggetto della presente richiesta)

Per le Cooperative Sociali, indicare la data di iscrizione all'albo provinciale o regionale delle cooperative sociale di cui all'art. 9 della L. n. 381/1991,



DICHIARO ALTRESI'

- a) di non trovarmi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;
- c) che non è stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; dichiara inoltre che non è stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (Devono essere espressamente indicate NELLO SPAZIO SOTTO RIPORTATO tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato dell'istituto della non menzione). Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ne dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne le condanne revocate, ne quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

.....
.....
.....

Il divieto opera nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Impresa è stabilita. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art.

RECEZIONE
5 GIU 2018 Ufficio

48 bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12/03/1999 n. 68 secondo quanto di seguito specificato:

BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA POSIZIONE NELLA
QUALE RIENTRA L'IMPRESA

- che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili. (L. 68/99 art. 17). N° Dipendenti _____
- che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto ricorrono le condizioni di non obbligatorietà od esenzione ed in particolare:
 - la ditta non è tenuta agli obblighi di legge se ha meno di 15 dipendenti (specificare il Numero di dipendenti _____)
 - la ditta non è tenuta agli obblighi di legge perché ha un numero di dipendenti superiore a 15 ovvero compreso tra 15 e 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- i) di non aver subito sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, nei termini consentiti dal D.Lgs. 196/2003;
- k) di allegare copia della polizza assicurativa per la copertura rischi INFORTUNI e RCT, con precisa indicazione dei massimali previsti;
- l) di applicare per l'annole seguenti tariffe:
 - prestazione oraria diurna a singolo paziente €
 - prestazione oraria notturna a singolo paziente €
- m) di rispettare, per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi, applicando le condizioni normative e retributive previste dagli specifici accordi contrattuali;
- n) di allegare, alla presente richiesta, l'elenco degli operatori, in età compresa fra i 18 e i 67 anni, con la indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e copia documento d'identità;
- o) di aver preso visione del Regolamento per l'esercizio dell'assistenza non sanitaria (A.N.S.) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e di assumere l'impegno di darvi piena ed integrale applicazione, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali;
- p) in considerazione del fatto che le prestazioni di assistenza ANS vengono rese, sulle base delle tariffe autorizzate e secondo le modalità previste dal regolamento ANS, con rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) che si instaura direttamente fra paziente e/o suoi familiari da un lato e le cooperative e imprese anche individuali dall'altro, il sottoscritto dichiara di esonerare fin da ora l'Azienda Ospedaliera di Perugia da qualsiasi danno, diretto e indiretto, morale, materiale (danneggiamenti, furti, ecc.) e patrimoniale che possa essere arrecato sia all'Azienda stessa ed ai suoi dipendenti, sia a terzi (comprendendosi in tale terminologia anche il paziente ed i propri familiari) in conseguenza di fatti illeciti, anche a carattere penale, posti in essere nello svolgimento

ANALISI *1* *ANALISI*
5.6.18. 2018 M18 N2

delle attività ANS da parte del personale, a qualsiasi titolo impiegato (dipendenti, collaboratori, soci, ecc.) nell'esecuzione del servizio in contesto;

q) che il personale che presterà attività di ANS, è in grado di garantire una comunicazione e relazione attraverso l'utilizzo della lingua italiana;

r) di aver preso visione del Regolamento dell'Azienda Ospedaliera di Perugia che disciplina l'espletamento dell'A.N.S.;

s) che gli operatori inseriti nelle attività in oggetto, sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio di assistenza non sanitaria (ANS).

t) che l'Azienda Ospedaliera di Perugia potrà promuovere l'allontanamento di tutti i soggetti (Cooperativa o Impresa o loro dipendenti) che contravvengano alle disposizioni del vigente Regolamento aziendale vigente per l'A.N.S. o che non siano idonei allo svolgimento del servizio;

u) di allegare certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento dell' A.N.S.

Tutti i documenti da allegare sono indicati nell'allegato elenco, redatto in carta semplice.

Data Il Dichiaraente



AZIENDA OSPEDALIERA DI
PERUGIA

MO_AzOsp_193

REGISTRO PRESENZE ASSISTENZA NON SANITARIA-A.N.S.

Rev. 00
Maggio 2018

A = Familiari, congiunti, o badanti che hanno già in essere un rapporto di lavoro con il degente e/o suoi familiari

B = Imprese individuali che svolgono attività di assistenza/badantato

C = Società o Cooperative che svolgono attività di assistenza/badantato

	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	MO_AzOsp_194
Informativa per i soggetti autorizzati all' assistenza non sanitaria A.N.S. presso le Strutture di degenza dell'Azienda Ospedaliera di Perugia	Rev 00 Data Maggio 2018	Pagina 1 di 1

Norme comportamentali/obblighi

Sono escluse dall'A.N.S. le funzioni assistenziali di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Le persone autorizzate che svolgono A.N.S., sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, si impegnano a rispettare le norme e le disposizioni interne che ne regolamentano la permanenza nell'ambito delle Strutture dell' Azienda Ospedaliera di Perugia ed in particolare:

- non ostacolare con la propria presenza il regolare svolgimento delle attività sanitarie;
- improntare i rapporti interpersonali sia con i degenti e loro congiunti, nonché con tutto il personale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, a cortesia ed educazione ed al rispetto delle disposizioni impartite in relazione al ruolo istituzionale ricoperto;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza delle SS.CC.;
- non somministrare alimenti e/o bevande e non svolgere altre attività assistenziali senza preventiva autorizzazione del personale sanitario;
- introdurre nella stanza di degenza brande pieghevoli o poltrone sdraio solo nelle ore notturne che andranno comunque rimosse entro le ore 6;
- non utilizzare letti liberi eventualmente presenti e carrozzine;
- permanere solo ed esclusivamente nella stanza della persona assistita e non accedere a stanze diverse da quella della persona assistita;
- uscire dalla stanza ed attendere nella sala d'attesa su disposizione impartita del personale sanitario;
- non prelevare biancheria o altro materiale della struttura sanitaria e non lasciare materiali/oggetti personali al suo interno e/o nei bagni;
- tenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del degente assistito e non diffondere informazioni apprese durante la permanenza presso la Struttura (d.lgs. n.196/2003).
- non farsi sostituire da personale non autorizzato durante l'A.N.S.;

In aggiunta a ciò, gli operatori che prestano A.N.S. a titolo oneroso dovranno:

- indossare un proprio camice protettivo di colore beige;
- esporre in maniera visibile il cartellino identificativo rilasciato dalla D.M.O.
- non assistere contemporaneamente più persone anche se ricoverate nella stessa stanza di degenza ;
- non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni da parte di familiari, parenti, persone di fiducia e assistenti familiari/badanti comporta la revoca dell'autorizzazione alla permanenza all'interno della Struttura.

Nel caso in cui l'inosservanza e/o la violazione del presente Regolamento venga posta in essere da parte di cooperative e imprese anche individuali e loro dipendenti comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'espletamento dell'A.N.S presso quest'Azienda per un periodo di anni due e la contestuale cancellazione dall'elenco aziendale.

La Direzione Generale

	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	MO_AzOsp_195
MODULO SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA (A.N.S.)	Rev 00 Data Maggio 2018	Pagina 1 di 1

Per il/la Sig/Sig.ra _____

Ricoverato/a presso la S.C. _____

Assistenza Non Sanitaria (ANS) . cui è riferita la segnalazione


Cognome e Nome _____

- Non rispetta gli orari;
- Non indossa il cartellino identificativo;
- Non indossa il camice protettivo di colore beige;
- Ostacola con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie;
- Non mantiene un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'SS.CC.;
- Non rispetta le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'SS.CC.;
- Non permane nella sola stanza della persona assistita o nella sala d'attesa come esplicitamente richiesto dal personale sanitario;
- Somministra alimenti e/o bevande e svolge altre attività assistenziali senza preventiva autorizzazione del personale sanitario dell'SS.CC.;
- Introduce nella stanza di degenza brande pieghevoli o poltrone sdraio oltre la fascia oraria autorizzata e/o utilizza letti liberi e/o carrozzine
- Preleva biancheria o altro materiale della struttura sanitaria .
- Non si accomoda in sala d'attesa dietro esplicita richiesta del personale sanitario.
- Altro

Breve descrizione:

Firma dell'operatore Azienda Ospedaliera di Perugia

Perugia li _____



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Dir. Gen. e Sede Amm.va: Piazzale G. Menghini n. 8/9- 06129 PERUGIA
Sede Legale: S. Maria della Misericordia in S. Andrea delle Fratte 06156PERUGIA
Partita IVA 02101050546 Tel. 075 5781 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

UFFICIO DELIBERAZIONI

ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA DELIBERA N. 118 DEL

- 5 GIU. 2018

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato

CONSTA DI FOGLI 19 incluso il presente ed inclusi gli allegati

Perugia,

5 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

E' ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE, non essendo soggetta a controllo

HA CONSEGUITO ESECUTIVITA' IL _____

PER PROVVEDIMENTO POSITIVO DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____

CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL _____

PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE PER IL CONTROLLO SENZA RILIEVI DA PARTE
DELLA GIUNTA REGIONALE, CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL _____

ALTRO (esecutività dopo richiesta di chiarimenti, parziale annullamento dell'atto,
annullamento integrale, ecc.. – Specificare gli estremi dei provvedimenti)

Perugia,

5 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato,

5 GIU. 2018

VIENE PUBBLICATA all'albo pretorio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia il _____

per la durata di 15 giorni.

Perugia,

5 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

Questa copia della delibera sopra indicata è conforme al suo originale esistente presso questo ufficio e consta
di n. _____ pagine inclusa la presente

Perugia,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI